

A tutti i **Comuni dell'ATO 5**

e p.c.:

Spett.le

**AATO 5 Lazio Meridionale – Frosinone**

Pec: [segreteria@pec.ato5fr.it](mailto:segreteria@pec.ato5fr.it)

Spett.le

**OTUC**

c.a. **Presidente Avv. Angelo Terrinoni**

Pec: [otucfrosinone@libero.it](mailto:otucfrosinone@libero.it)

All'Ecc.mo

**Prefetto di Frosinone**

Pec: [protocollo.preffr@pec.interno.it](mailto:protocollo.preffr@pec.interno.it)

**Oggetto: DPCM del 29.08.2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico" – cd. "Bonus Idrico", di cui alla Deliberazione ARERA n. 897/2017/R/ldr – Chiarimenti ARERA del 14.01.2019.**

La presente con riferimento ad alcune ordinanze sindacali contingibili ed urgenti adottate da taluni Sindaci dei Comuni dell'ATO 5, già impugnati dinanzi al TAR competente, volte a paralizzare la doverosa attività del gestore in relazione ai distacchi conseguenti a situazioni di conclamata morosità.

Nello specifico – facendo seguito alla corrispondenza già intercorsa sull'argomento – lo scrivente Gestore ritiene doveroso ed opportuno chiarire quanto segue con riferimento all'attuale disciplina normativa inerente le utenze domestiche morose non disalimentabili.

Quanto segue nell'ottica di prevenire qualsiasi forma di strumentalizzazione e per chiarire, semmai ve ne fosse bisogno, che l'attività di distacco per morosità posta in essere dallo scrivente gestore non riguarderà gli utenti che versano nelle condizioni di seguito indicate e per invitare i Comuni dell'ATO 5 a completare le procedure previste dalla vigente normativa di settore.

In tale direzione si rappresenta quanto segue:

1. con DPCM del 29.08.2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato" è stata deferita all'ARERA la definizione delle direttive per il contenimento della morosità nel settore del servizio idrico integrato e, al tempo stesso, di disciplinare le situazioni in cui le utenze morose non debbano essere disalimentate;
2. ad oggi, ARERA non ha ancora adottato tale provvedimento – il cui relativo procedimento è in corso di istruttoria – e, dunque, non esiste una disciplina "generale" volta a tutelare gli utenti morosi;
3. con la deliberazione n. 897/2017/R/ldr l'ARERA ha riconosciuto il diritto di accesso al cd. Bonus Idrico alle "utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso l'indirizzo dell'utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro";
4. il beneficio del cd. Bonus Idrico, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 897/2017 è, tuttavia, subordinato:

S.M.A.

ACEA ATO 5 S.p.A.

- alla previa presentazione di apposita istanza da parte dell'utente al proprio Comune di residenza, attraverso l'utilizzo del modulo pubblicato sul sito dell'ARERA, sul sito dello Scrivente Gestore e sul sito dell'AATO 5;
  - all'istruttoria condotta dal Comune di residenza in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione al cd. Bonus Idrico (utenze domestiche residenti nella titolarità di soggetti residenti presso l'indirizzo dell'utenza medesima e appartenenti a nuclei familiari con meno di 4 figli a carico e ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero a nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro);
  - all'adozione da parte del predetto Comune del provvedimento di ammissione o di non ammissione dell'utente al cd. Bonus Idrico;
  - alla successiva comunicazione del provvedimento di ammissione al Gestore il quale provvede ad erogare il bonus sociale idrico: i. per gli utenti diretti nella prima fattura utile; ii. per gli utenti indiretti entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche.
5. con riferimento al beneficio del cd. Bonus Idrico, ACEA ATO 5 S.p.A.:
- ha dato ampia diffusione tramite gli organi di stampa in ordine ai requisiti, alle modalità di accesso ed ai vantaggi del relativo beneficio;
  - ha provveduto a sottoscrivere un protocollo d'intesa con l'ATER Frosinone anche al fine di favorire l'accesso al predetto Bonus;
6. con comunicato del 14.01.2019 – recante "*Chiarimenti circa la non disalimentabilità del servizio idrico per gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale e per le utenze relative ad attività di servizio pubblico*" - l'ARERA ha chiarito che:
- è ancora in corso di istruttoria il procedimento amministrativo avviato con riferimento al DPCM del 29.08.2016 che, dunque, allo stato non può trovare generica ed indistinta applicazione precludendo il divieto di distacco per morosità nei confronti di tutti gli utenti morosi;
  - nelle more della definizione del suddetto procedimento non sono disalimentabili esclusivamente le utenze destinate ad attività di pubblico servizio nonché le utenze domestiche destinatarie del cd. Bonus Idrico;
  - solo a queste ultime, deve essere garantita la fornitura minima di 50 litri/abitante.
7. da quanto sopra esposto, dunque, consegue che, nelle more della definizione delle modalità applicative da parte dell'ARERA del DPCM del 29.08.2016:
- le uniche utenze domestiche non disalimentabili sono quelle destinatarie del cd. Bonus Idrico che il Comune, previa istruttoria, ha riconosciuto con provvedimento di ammissione al beneficio e che ACEA ATO 5 S.p.A. è tenuta ad applicare, così come del resto opera;
  - di contro sono disalimentabili le utenze morose diverse da quelle sopra, fino alla definizione del procedimento di attuazione del DPCM 29.08.2016 da parte dell'ARERA.

In tale contesto, dunque, al fine di tutelare le utenze domestiche in possesso dei requisiti dei cd. Bonus Idrico, si invitano tutte le Amministrazioni Comunali in indirizzo:

- a) a dare massima informazione ai cittadini affinché, in presenza dei requisiti di legge, presentino la relativa istanza;
- b) ad istruire e definire tempestivamente le relative domande e, dunque, a comunicare allo scrivente Gestore le utenze non disalimentabili.

ACEA ATO 5 S.p.A.

Ed infatti incombe sul Comune di residenza l'obbligo di:

- a) istruire l'istanza di accesso al beneficio del cd. Bonus Idrico;
- b) comunicare al Gestore del SII gli utenti aventi diritto al cd. Bonus Idrico.

In questo contesto, ACEA ATO 5 S.p.A. è tenuta, dunque, a non disalimentare solo le utenze morose che abbiano avuto il riconoscimento, da parte del Comune di residenza, del cd. Bonus Idrico e per le quali abbia ricevuto la relativa comunicazione dal Comune competente.

In tale contesto, evidentemente, lo scrivente Gestore declina sin d'ora qualsivoglia responsabilità in relazione ad eventuali distacchi nei confronti di utenze domestiche morose, ancorché in stato di disagio economico, rispetto alle quali il Comune di residenza non abbia tempestivamente comunicato il diritto all'accesso del cd. Bonus Idrico.

Quanto sopra, del resto, costituisce un adempimento necessario per lo scrivente Gestore anche in ragione della doverosa tutela della par condicio nei confronti degli utenti virtuosi che finirebbero per sopportare in termini di aumenti tariffari la morosità di altri utenti semplicemente inadempienti.

Confidando in un positivo e tempestivo adempimento da parte delle Amministrazioni in indirizzo, e nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti

Il Presidente  
Stefano Magini

